

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 19/11/2018 N. 23

Indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica in materia di distribuzione dei carburanti stradale e autostradale, in attuazione del testo unico in materia di commercio – legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 con la quale è stato modificato il Titolo V della Costituzione ed, in particolare, gli articoli 117 e seguenti, i quali hanno ricompreso la materia del commercio, nell'ambito della quale è ricompresa la distribuzione dei carburanti stradale e autostradale, tra quelle di competenza esclusiva regionale, in quanto materia rientrante tra quelle cosiddette residuali;

VISTA, altresì, la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stata disciplinata tutta la materia del commercio articolata nelle seguenti materie:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) il commercio su aree pubbliche;
- c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- g) i centri di telefonia in sede fissa;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 3 il quale prevede che la Regione definisca gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale e urbanistica per l'insediamento delle seguenti attività commerciali:
 - il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
 - la vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - la somministrazione di alimenti e bevande;
 - la distribuzione dei carburanti;
- il Capo IX Distribuzione carburanti stradale e autostradale;

CONSIDERATO che il citato articolo 3 stabilisce che la Giunta regionale definisce gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale e urbanistica per l'insediamento delle attività commerciali sopra menzionate, eventualmente anche con atti separati per ogni singola tipologia di attività commerciale;

RICHIAMATA la propria deliberazione 29 ottobre 2009, n. 27 (Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradale ed autostradale. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni) con la quale è stata approvata la precedente programmazione commerciale e urbanistica in materia di distribuzione di carburanti stradale e autostradale;

RILEVATO che detta deliberazione, nonché le altre disposizioni nel frattempo emanate, non risultano più rispondenti alle attuali caratteristiche della rete distributiva carburanti ligure e alle esigenze del moderno cittadino consumatore nonché degli stessi operatori commerciali;

Considerato che recentemente si sono realizzati alcuni rilevanti interventi normativi statali nell'ambito della materia relativa alla tutela della concorrenza e dei mercati, di competenza esclusiva statale che hanno avuto un impatto notevole in alcuni settori disciplinati dalla citata l.r. 1/2007 e che, pertanto, necessitano di un opportuno adeguamento anche nelle materie di competenza esclusiva regionale, quale il commercio;

RICHIAMATE, pertanto, le normative nazionali in materia di distribuzione carburanti e, in particolare :

- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), con cui si è provveduto alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. In particolare nella Tabella A, allegata al decreto legislativo, vengono elencate le singole attività rispetto alle quali viene indicato il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 214/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi), che stabilisce, in materia di carburanti, misure dirette a ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), commi da 98 a 121, con i quali vengono introdotte norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni,
- il decreto 5 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico (Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburante negli impianti di distribuzione carburanti);

RILEVATO che, oltre alle normative sopra richiamate, in materia di distribuzione carburanti sono intervenuti i seguenti provvedimenti:

- Linee guida per il recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 aprile 2017, n. 17/35/CR8d/C11, finalizzate all'adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale in applicazione del d.lgs. 257/2016;
- Accordo in Conferenza Unificata del 8 marzo 2018 ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 98-119 della l. 124/2017 in materia di carburanti;

RILEVATO, inoltre, che a seguito di tutte le disposizioni sopra richiamate, si è reso necessario procedere, al fine di fornire un quadro normativo omogeneo, completo e preciso agli enti locali e a tutti gli operatori del settore interessati nonché ai cittadini consumatori, contemporaneamente, alla modifica di quelle disposizioni relative alla distribuzione carburanti stradale e autostradale della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni e che, per le medesime ragioni, occorre provvedere alla predisposizione di una nuova

programmazione commerciale e urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradale e autostradale, così come previsto dall'articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso la formulazione di nuovi indirizzi e criteri atti a regolare gli interventi di adeguamento e sviluppo della rete distributiva, in modo mirato e rispettoso dell'autonomia regionale e delle caratteristiche tipiche che presenta il mercato ligure;

PRESO ATTO che, sempre sulla base di quanto previsto dal sopra richiamato articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, al fine della predisposizione degli atti di programmazione commerciale e urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradale e autostradale, attuativi della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni sono state approntate forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali;

RILEVATO che si è provveduto alla consultazione di tutti gli operatori in merito ai contenuti della programmazione medesima;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni espresse, di approvare gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione dei carburanti stradale e autostradale, contenuti, rispettivamente, negli Allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2018, n. 14 preventivamente esaminata dalla III Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta del 4 ottobre 2018;

VISTI gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione e quello proposto in sede di discussione in Aula;

DELIBERA

- di approvare, per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente richiamati gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradale e autostradale contenuti, rispettivamente, negli Allegati A e B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di differire l'efficacia della presente deliberazione al giorno successivo all'entrata in vigore delle ultime modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

IL PRESIDENTE
Alessandro Piana

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Claudio Muzio

(segue allegato)

ALLEGATO A**CARBURANTI STRADALI****INDIRIZZI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI****PARTI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI CAPO IX, SEZIONI I-II-III****1. Oggetto**

Il presente atto contiene gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) in materia di distribuzione carburanti stradale.

2. Aree svantaggiate

Gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate come di seguito individuate non sono soggetti all'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL di cui all'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono da considerarsi appartenenti ad aree svantaggiate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), i Comuni, riportati nell'Allegato A1, che:

1. ricadono nelle aree interne così come definite dalla deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 859 (Aree interne: modalità attuazione Strategia Nazionale nella programmazione Liguria) e dagli atti conseguenti e quelli ricompresi nella Tabella A della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni e integrazioni e della deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2004, n. 109 (Approvazione provvedimento amministrativo attuativo della legge regionale 12 marzo 2003, n. 5 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) e successive modificazioni e integrazioni, esclusi i Comuni costieri;
2. hanno non più di un impianto stradale di distribuzione carburanti.

3. Impossibilità tecniche

L'obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, non si applica nel caso in cui sussista una delle seguenti impossibilità tecniche:

- per il GNL e per il GNC la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio (impossibilità valida solo per gli impianti già autorizzati alla data in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018;
- per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
- per il GNL distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.

Le suddette impossibilità tecniche, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018, coincidono con gli ostacoli tecnici o oneri eccessivi e non proporzionali previsti dall'articolo 83bis, comma 17, del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni e l. 124/2017, articolo 1, comma 98.

Il titolare dell'impianto di distribuzione fa valere con apposita richiesta la presenza dell'impossibilità tecnica. La condizione viene verificata e certificata dal Comune competente per territorio che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno, GNC o GNL, non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro. Infatti, si tratta dello stesso prodotto gas naturale, nelle due forme commerciali e l'impossibilità tecnica ad installare una delle due forme commerciali del gas naturale, non determina la simultanea esclusione anche dell'altra.

La verifica dell'inesistenza di "una delle seguenti impossibilità tecniche", quindi va effettuata separatamente per il GNC e il GNL e la possibilità di esenzione scatterà se sussiste una impossibilità per il GNC – una tra le lettere a) e b) – ed una impossibilità per il GNL – una tra le lettere a) e c).

La misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita.

La misurazione della lunghezza della tubazione è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione

La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve e nel rispetto delle norme di circolazione e del codice della strada.

La distanza chilometrica è misurata con riferimento al percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del "NUOVO CODICE DELLA STRADA" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e suo regolamento attuativo e tenendo conto delle successive modifiche.

I Comuni hanno l'obbligo di verificare le eventuali impossibilità tecniche contemporaneamente per GNC e GNL. In tal caso l'impianto ha l'obbligo di dotarsi di GPL in quanto la Regione Liguria ha una densità superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale, così come indicato nella tabella III della sezione D dell'allegato III del d.lgs 257/2016.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 257/2016 ripreso dall'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, ove ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche sopra specificate, poiché la Regione Liguria presenta una densità superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale, così come indicato nella tabella III della sezione D dell'allegato III del d.lgs. 257/2016, sussiste l'obbligo di dotarsi di impianti di distribuzione di GPL.

4. Applicabilità commi 3 e 4 articolo 18 d.lgs. 257/2016

Qualora nei capoluoghi liguri dovessero verificarsi le condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18 del d.lgs. 257/2016, i titolari degli impianti situati sui territori interessati dovranno presentare un progetto per dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Tale obbligo si intende assolto dotando di ricarica elettrica e di distribuzione di GNC o GNL un altro impianto nuovo o esistente e in capo al medesimo titolare ma non soggetto ad obbligo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia.

5. Impianti mono prodotto

Ai sensi dell'articolo 80, comma 4, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa – GNC, sia in forma liquida – GNL, nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50kW.

6. Attività commerciali accessorie negli impianti

I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività commerciali o somministrazione di alimenti e bevande o di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica nel rispetto degli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 77 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

La titolarità delle autorizzazioni e degli altri titoli abilitativi per le attività commerciali accessorie ottenute in deroga alla normativa di settore, spetta al gestore dell'impianto, salvo rinuncia del gestore medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Il loro rilascio è subordinato al legame con l'impianto stesso e non possono essere trasferite in altra sede.

Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti o a 250 mq. nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti prevista per gli esercizi di vicinato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 77 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora l'autonoma attività accessoria riguardi la somministrazione di alimenti e bevande o i punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica, questi potranno essere installati in deroga ai criteri di natura commerciale ed urbanistica regionali e comunali e sono soggetti alla presentazione della SCIA ovvero, ove prevista, al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune competente per territorio.

Qualora l'impianto in cui è stata realizzata un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar o ristorante) o di un punto vendita non esclusivo di stampa quotidiana o periodica in deroga ai relativi criteri regionali e comunali chiuda per qualunque motivo, la relativa attività si intende decaduta.

7. Comunicazioni dei Comuni alla Regione

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 124 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune deve comunicare alla Regione:

- il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni;
- le modifiche intervenute sugli impianti;
- le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni (obbligatorie) dell'attività;
- le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti;
- ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare alla Regione:

- le attività accessorie presenti sugli impianti
- il cambio di marchio degli impianti;
- il cambio di gestione degli impianti;
- i dati di erogato dell'impianto e la capacità dei serbatoi;
- ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota
- Il gestore deve comunicare alla Regione:
- i dati di cui sopra e ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

8. Obbligo Iscrizione all'anagrafe

Ai sensi della legge 124/2017 i titolari dell'autorizzazione degli impianti di distribuzione carburanti hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale (entro i termini previsti dalla l. 124/2017 e successive modificazioni e integrazioni).

L'iscrizione all'anagrafe è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzatorio ai sensi del comma 107, articolo 1, l. 124/2017 e riguarda tutti gli impianti della rete ordinaria e autostradale (vedi programmazione relativa agli impianti autostradali) anche in sospensiva sulla base della disciplina regionale.

Sono invece esclusi gli impianti a uso privato, gli impianti marini e avio.

Si rinvia alla modulistica per l'iscrizione degli impianti di carburanti all'Anagrafe di cui all'articolo 1, commi 100 e 101 della l. 124/2017, così come approvata dall'Accordo in sede di Conferenza Unificata 8 marzo 2018 (Modello A corredato da dichiarazione sostitutiva di notorietà - Modello B e relativa scheda o perizia giurata).

Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe i titolari degli impianti di distribuzione carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, indirizzata allo stesso MSE, alla Regione, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e all'ufficio dell'Agenzie delle dogane, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità previste dal punto 8 della presente programmazione ovvero che, pur ricadendo in una delle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento da completare entro i termini previsti dalla l. 124/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora l'impianto ricada in una fattispecie di incompatibilità e il titolare non si impegni al relativo adeguamento, entro nove mesi deve cessare la vendita e contestualmente il Comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione (comma 102, articolo 1, l. 124/2017). In caso l'impianto non abbia provveduto alla cessazione entro il termine fissato è prevista una sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo (comma 109, articolo 1, l. 124/2017).

In caso di mancato invio della dichiarazione è prevista una sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione (comma 105, articolo 1, l. 124/2017). Se il Titolare non provvede entro il termine perentorio di 30 giorni è prevista la decadenza dell'autorizzazione. (comma 107, articolo 1, l. 124/2017) che viene dichiarata dal Comune nei successivi 30 giorni.

Gli accertamenti delle violazioni di cui ai 2 capoversi precedenti sono di esclusiva competenza comunale e si aggiungono a quelle stabilite dalla l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni come specificato anche nel documento "Chiarimenti operativi dell'ANCI ai Comuni".

9. Incompatibilità

L'Accordo in Conferenza Unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 98 - 119 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) in materia di carburanti dell'8 marzo 2018, modifica l'attuale quadro di riferimento in materia di verifica delle incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti, fissando, ai commi 112 e 113, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, le cause di incompatibilità, che determinano la cessazione dell'attività, da applicare per gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati e all'esterno dei centri abitati.

Sulla base di tale Accordo, la Regione Liguria intende far coincidere le fattispecie di incompatibilità con quelle previste dai commi 112 e 113 della l. 124/2017, e specificatamente:

- 1) per gli impianti situati all'interno dei centri abitati:
 - a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata;
 - b) impianti situati all'interno di aree pedonali;

2) per gli impianti situati all'esterno dei centri abitati:

- impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazione di strade di uso pubblico (incroci a Y) e ubicati sulla cuspidale degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
- gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo che si tratti di unico impianto in comuni montani;
- gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata.

I commi 112 e 113 prevedono inoltre tre specifici casi di deroga alle incompatibilità sopra riportate:

- dichiarazione di pubblica utilità;
- deroga alle specifiche incompatibilità esplicitamente riportata nel titolo autorizzativo;
- impianto che ricade nelle fattispecie previste dalla normativa regionale con efficacia antecedente al 29 agosto 2017.

Nei casi di impianti ricadenti nelle fattispecie di incompatibilità di cui sopra la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è corredata da una copia della deroga formale relativa alle stesse fattispecie, a condizione che detta deroga sia stata rilasciata dal Comune competente prima del 29 agosto 2017.

È da ritenersi esclusa l'incompatibilità dell'impianto qualora ricorrano contemporaneamente una o più fattispecie di deroga sopra descritte.

Il Codice della Strada prevede che tutti i Comuni, con deliberazione della Giunta comunale, delimitino il centro abitato o i centri abitati del proprio territorio, mediante l'apposizione degli appositi segnali stradali di "inizio" e "fine", di cui all'articolo 131 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Può verificarsi, in sporadici casi, che non sia stato ancora messo in opera il necessario segnale delimitativo o che lo stesso sia discordante con quanto previsto nella cartografia allegata alla deliberazione comunale di riferimento. In dette situazioni, fa sempre fede, ai fini amministrativi, quanto previsto dalla stessa deliberazione. Infine, ancorché in via eccezionale, se dal Comune interessato non sia stata ancora adottata la deliberazione della Giunta, è opportuno, comunque, che gli interessati intervengano presso il Comune stesso per convenire lo stato di fatto ai soli fini della collocazione dell'impianto se dentro o fuori il centro abitato. Comunque laddove non sia stato previsto il centro abitato, ed il Comune non decida in proposito, l'impianto è da ritenersi fuori dal centro abitato. In proposito si richiama altresì quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 del Reg. C.d.S., oltre alle altre norme ivi contenute, nonché la circolare del Ministero LL.PP. del 29 dicembre 1997, n. 6709 (in G.U. 16/2/1998, n. 38) recante Direttive in ordine all'individuazione delle strade all'interno dei centri abitati.

Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui all'articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, possono procedere solo nell'ipotesi in cui l'impianto risulti iscritto all'anagrafe di cui al punto 8.

10. Pubblicità dei prezzi

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 114, comma 5, della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti stradali, autostradali e su raccordi autostradali, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo. Tale disposizione in attuazione dell'articolo 15 del d.lgs. 206/2005.

11. Sanzioni e decadenze

Le fattispecie di sanzioni e decadenza sono disciplinate rispettivamente all'articolo 139 e all'articolo 148 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

ALLEGATO A1

ELENCO COMUNI LIGURI IN CUI PREVEDERE DEROGA

Criteri

Comuni con 0 o 1 impianto

Aree interne (come in programmazione approvata dalla Giunta regionale)

+Comuni ricadenti nelle comunità montane di Classe I e II

Esclusi i comuni costieri

PROVINCIA	COMUNE	Tab A l.r. 33/1997 e DGR 109/2004. Comunità montane I e II classe	AREE INTERNE	NR impianti
GENOVA	Bargagli		sì	1
GENOVA	Borzonasca	I	sì	1
GENOVA	Campo Ligure		sì	1
GENOVA	Castiglione Chiavarese	II		1
GENOVA	Coreglia Ligure	II		0
GENOVA	Crocefieschi	II		1
GENOVA	Davagna	II	sì	1
GENOVA	Fascia	II	sì	0
GENOVA	Favale Di Malvaro	II		1
GENOVA	Fontanigorda	II	sì	0
GENOVA	Gorreto	II	sì	0
GENOVA	Isola del Cantone	II		0
GENOVA	Lorsica	I		0
GENOVA	Lumarzo	II	sì	1
GENOVA	Masone	II	sì	0
GENOVA	Mele		sì	0
GENOVA	Mezzanego	II	sì	0
GENOVA	Montebruno	I	sì	0
GENOVA	Neirone	II		1
GENOVA	Orero	II		0
GENOVA	Propata	I	sì	0
GENOVA	Rezzoaglio	I	sì	1
GENOVA	Rondanina	I	sì	0
GENOVA	Rossiglione		sì	1
GENOVA	Rovegno	I	sì	1
GENOVA	San Colombano Certenoli	II		1
GENOVA	Santo Stefano D'Aveto	I	sì	1
GENOVA	Tiglieto	I	sì	0
GENOVA	Torriglia	II	sì	1

PROVINCIA	COMUNE	Tab A l.r. 33/1997 e DGR 109/2004. Comunità montane I e II classe	AREE INTERNE	NR impianti
GENOVA	Valbrevenna	I		0
GENOVA	Vobbia	I		0
IMPERIA	Aquila D'Arroschia	II	sì	0
IMPERIA	Armo	I	sì	0
IMPERIA	Aurigo	I		0
IMPERIA	Badalucco	II		1
IMPERIA	Baiardo	I		0
IMPERIA	Borghetto D'Arroschia	I	sì	0
IMPERIA	Borgomaro	II		1
IMPERIA	Caravonica	II		0
IMPERIA	Castelvittorio	I		0
IMPERIA	Ceriana	II		0
IMPERIA	Cesio	I		0
IMPERIA	Chiusanico	II		1
IMPERIA	Cosio D'Arroschia	I	sì	0
IMPERIA	Diano Arentino	II		0
IMPERIA	Dolcedo	II		1
IMPERIA	Lucinasco	II		0
IMPERIA	Mendatica	I	sì	0
IMPERIA	Molini Di Triora	I		1
IMPERIA	Montalto Carpasio	II		0
IMPERIA	Montegrosso Pian Latte	II	sì	0
IMPERIA	Olivetta San Michele	II		0
IMPERIA	Pietrabruna	II		0
IMPERIA	Pigna	I		0
IMPERIA	Pornassio	I	sì	0
IMPERIA	Prelà	I		0
IMPERIA	Ranzo	II	sì	0
IMPERIA	Rezzo	I	sì	0
IMPERIA	Rocchetta Nervina	I		0
IMPERIA	Triora	I		0
IMPERIA	Vasia	II		0
IMPERIA	Vessalico	II	sì	0
IMPERIA	Villa Faraldi	II		0

PROVINCIA	COMUNE	Tab A l.r. 33/1997 e DGR 109/2004. Comunità montane I e II classe	AREE INTERNE	NR impianti
LA SPEZIA	Beverino		sì	1
LA SPEZIA	Borghetto Di Vara	II	sì	1
LA SPEZIA	Calice al Cornoviglio	II	sì	0
LA SPEZIA	Carro	II	sì	0
LA SPEZIA	Carrodano	II	sì	0
LA SPEZIA	Maissana	I	sì	0
LA SPEZIA	Pignone	II	sì	0
LA SPEZIA	Rocchetta Di Vara	II	sì	1
LA SPEZIA	Sesta Godano	II	sì	1
LA SPEZIA	Zignago	I	sì	0
SAVONA	Bardinetto	I		1
SAVONA	Bormida	I		0
SAVONA	Calice Ligure	II		1
SAVONA	Calizzano	II		1
SAVONA	Castelbianco	I		0
SAVONA	Castelvecchio di Rocca Barbena	I		0
SAVONA	Erli	I		0
SAVONA	Giustenice	II		0
SAVONA	Giusvalla	II		0
SAVONA	Mallare	II		0
SAVONA	Massimino	I		0
SAVONA	Mioglia	II		1
SAVONA	Murialdo	II		0
SAVONA	Nasino	I		0
SAVONA	Onzo	I		0
SAVONA	Osiglia	I		0
SAVONA	Pallare	II		0
SAVONA	Piana Crixia	II		0
SAVONA	Plodio	II		0
SAVONA	Pontinvrea	II		1
SAVONA	Rialto	II		0
SAVONA	Roccavignale	II		0
SAVONA	Stella		sì	1
SAVONA	Stellanello	II		0
SAVONA	Testico	II		0
SAVONA	Urbe	II	sì	0
SAVONA	Vendone	II		0
SAVONA	Zuccarello	II		0
TOTALE	101			30

ALLEGATO B**CARBURANTI AUTOSTRADALI****INDIRIZZI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI****PARTI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE CARBURANTI AUTOSTRADALI CAPO IX, SEZIONE V**

Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, tutti i nuovi impianti devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

I nuovi impianti devono altresì dotarsi di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self service, ai sensi di quanto previsto all'articolo 92 della l.r. 1/20017 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale.

Gli stessi obblighi sussistono nel caso di ristrutturazioni totali così come definite dall'art. 96 della l.r. 1/20017.

Per la realizzazione di un nuovo impianto autostradale di distribuzione carburanti o in occasione della prima gara ad evidenza pubblica indetta dal concessionario o ente proprietario della strada per l'affidamento dell'area lungo le autostrade e i raccordi autostradali, è necessario, inoltre, dotare l'impianto di alcuni servizi accessori, di natura qualitativa finalizzati a fornire un servizio di natura polifunzionale al cittadino consumatore.

Devono essere presenti tutti i servizi obbligatori e almeno cinque a scelta tra quelli facoltativi che si ritengono di interesse per la collettività.

1. Servizi obbligatori

1. Parcheggi riservati alle persone portatrici di handicap.
2. Bagni per utenti anche in condizioni di disabilità.
3. Punto telefonico.
4. Sufficiente offerta di prodotti senza glutine idonei per celiaci.

2. Servizi facoltativi

1. Area di sosta per automezzi pesanti attrezzate per lunghe soste conseguenti a fenomeni meteorologici importanti, e improvvisi al fine di evitare il blocco del traffico sulla rete autostradale. Dotata di: celle frigorifero per i materiali deperibili, area lavaggio, area deposito materiali pericolosi, servizio di sorveglianza, ostello con posti letto.
2. Servizi doccia per camionisti ed utenti.
3. Presidio medico attraverso il posizionamento di un'ambulanza in grado di fornire i primi soccorsi in caso di emergenza.
4. Palestra: in particolare può rivelarsi utile nelle aree di lunga sosta e come servizio per i motociclisti che effettuano lunghi viaggi.
5. Area parcheggio moto e servizi mirati per i motociclisti.
6. Servizio di lavanderia a gettoni.
7. Aree attrezzate per i camper.
8. Recinto per cani custodito.
9. Pannelli fotovoltaici.
10. Sistema di videosorveglianza.

11. Strutture riservate ai bambini: fasciatoi, attrezzature per i pasti (seggioni, seggiolini e scaldabiberon) e area gioco esterna.
12. Servizio di informazioni sul traffico che aggiorni costantemente l'utenza sulla situazione di percorribilità dei tratti autostradali e sulla situazione metereologica.
13. Servizio di prelievo automatico di denaro (bancomat o postamat).
14. Internet point e servizio di posta elettronica (area wireless connection): sia per gli aggiornamenti sia per la possibilità di scaricare la propria casella di posta elettronica sia di inviare messaggi.
15. Officina.

3. Obbligo Iscrizione all'anagrafe

Ai sensi della legge n. 124/2017 i titolari di concessione per gli impianti di distribuzione carburanti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe degli impianti (entro il 24 agosto 2018).

L'iscrizione all'anagrafe è requisito fondamentale per la validità del titolo concessorio ai sensi del comma 107, articolo 1, l. 124/2017 e riguarda tutti gli impianti della rete autostradale, anche in sospensiva sulla base della disciplina regionale.

Si rinvia alla modulistica per l'iscrizione degli impianti di carburanti all'Anagrafe di cui all'articolo 1, commi 100 e 101 della l. 124/2017, così come approvata dall'Accordo in sede di Conferenza Unificata 8 marzo 2018 (Modello A corredato da dichiarazione sostitutiva di notorietà - Modello B e relativa scheda o perizia giurata).

4. Pubblicità dei prezzi

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 114, comma 5, della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti stradali, autostradali e su raccordi autostradali, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo. Tale disposizione in attuazione dell'articolo 15 del d.lgs. 206/2005.

5. Orari

Gli impianti di distribuzione carburanti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali svolgono servizio continuativo ed ininterrotto.

6. Sanzioni e decadenze

Le fattispecie di sanzioni e decadenza sono disciplinate rispettivamente all'articolo 140 e all'articolo 149 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.